

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO PER LA “MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SOSTITUZIONE IN AGRICOLTURA”. (ART. 13, COMMA 2, LETTERA I DELLA L.R. N. 31 DEL 5/12/2008).

VISTI:

- la legge regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art. 13, comma 2, lettera i) che prevede l'attuazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o di un suo collaboratore;
- il Piano Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 con la DCR X/78, pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, che prevede, nell'ambito del programma finalizzato allo sviluppo del settore agricolo e sistema agroalimentare, l'azione 107.1 relativa allo sviluppo dei sistemi assicurativi e dei servizi di sostituzione in agricoltura;

CONSIDERATO che la vigente normativa comunitaria e regionale, in materia di erogazione dei contributi a sostegno dei servizi di sostituzione in agricoltura, è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare gli standard di vita e di lavoro per gli addetti al settore agricolo e zootecnico;
- creare nuove opportunità di lavoro per i disoccupati e i giovani in cerca di prima occupazione;
- favorire l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo a persone che intendono prestare la loro opera nelle imprese agricole lombarde;
- favorire la flessibilità del lavoro;
- contrastare il lavoro nero nelle campagne;
- migliorare la gestione delle imprese agricole;

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014) e in particolare gli articoli 1 " Campo di applicazione, 2 " Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 " Cumulo ", 9 " Pubblicazione e informazioni", 11 " Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 12 "Relazioni" ,13 "Controllo" e 23, "Aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola" nel quale si dispone che :

- possono essere finanziati i costi effettivi inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è coadiuvante familiare o

di un suo collaboratore durante la loro assenza in caso di malattia, periodo di ferie, congedo di maternità, congedo parentale e in caso di decesso;

- la durata della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo per maternità e congedo parentale che è limitata a sei mesi in entrambi i casi;
- gli aiuti non comportano pagamenti diretti al beneficiario e sono erogati al prestatore dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola;
- i servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni e organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio;
- l'intensità dell'aiuto non può superare il 100% dei costi effettivi sostenuti.

Considerato che:

- il costante aumento dei costi di gestione del personale, da parte delle cooperative prestatrici di servizi, grava sulle aziende fruitrici riducendo notevolmente l'efficacia del contributo regionale che negli anni è rimasto invariato, con ripercussioni di ordine economico sulle aziende agricole;
- il settore zootecnico, nel suo complesso, sta attraversando un periodo di grave crisi strutturale per cui le aziende in questione registrano un incremento penalizzante dei costi di produzione;
- i soggetti erogatori dei servizi di sostituzione, destinatari diretti dei contributi regionali, garantiscono alle aziende agricole lombarde, un servizio di sostituzione di mano d'opera ad un costo sensibilmente inferiore rispetto a quello che avrebbero sostenuto in assenza del contributo regionale;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di mitigare gli effetti derivanti da maggiori oneri sostenuti dai prestatori di servizi di sostituzione per la gestione del personale distaccato presso le aziende agricole lombarde, di:

- stabilire un contributo regionale fino al 70% (entro i limiti fissati dall'art. 23 del Reg. (U.E.) 702/2013) dei costi effettivi sostenuti per la fornitura dei servizi di sostituzione dedotto di altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili e, in ogni caso, subordinato all'entità delle disponibilità finanziarie poste a bilancio regionale;

- di approvare l'allegato A "Disposizioni attuative quadro della Misura regionale di sostegno ai servizi di sostituzione nella azienda agricola", parte integrante e sostanziale del presente atto da applicarsi per l'attività di sostituzione svolta;
- **DATO ATTO** che il presente provvedimento persegue gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale nell'attuazione della "Misura regionale di sostegno dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola" così come dettagliato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO inoltre :

- di attuare la misura approvata nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare degli articoli 1 " Campo di applicazione, 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 " Cumulo ", 9 " Pubblicazione e informazioni", 11 " Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 12 "Relazioni" ,13 "Controllo" e 23, "Aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola" con le caratteristiche riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alla presente deliberazione comprensiva dei suoi allegati e il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione stessa;
- di subordinare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione e del suo allegato alla positiva conclusione della procedura richiamata al punto precedente e specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- di stabilire che il contributo regionale, fissato nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, trova copertura finanziaria sul cap 16.01.104 7836 del bilancio regionale, destinandovi complessivamente non più di € 150.000 per annualità;
- di dare mandato al dirigente di struttura competente di adottare, con successivo provvedimento, disposizioni di ordine procedurale che stabiliranno, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali;

PRECISATO che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto

illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

PRESO ATTO che la presente deliberazione è stata sottoposta con esito positivo in data xx.xx.2016 alla valutazione del Comitato Aiuti di Stato di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 14/07/2015, n. X/3839 "XII Provvedimento Organizzativo 2015" allegato F nonché decreto n. 8060 del 05/10/2015 "Individuazione dei componenti fissi del comitato di valutazione aiuti di stato di cui alla d. G .r. 3839 del 14/07/2015" ;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dare continuità alla misura di aiuto ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola;

stabilire un contributo regionale fino al 70% (entro i limiti fissati dall'art. 23 del Reg. (U.E.) 702/2013) dei costi effettivi sostenuti per la fornitura dei servizi di sostituzione , dedotto di altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili e, in ogni caso, subordinato all'entità delle disponibilità finanziarie poste a bilancio regionale;

di approvare l'allegato A "Disposizioni attuative quadro della Misura regionale di sostegno ai servizi di sostituzione nella azienda agricola", parte integrante e sostanziale del presente atto, da applicarsi all'attività di sostituzione;

di stabilire che il contributo regionale, trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104 7836 del bilancio regionale, destinandovi complessivamente € destinandovi complessivamente non più di € 150.000 per annualità;

di attuare la misura approvata nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 " Campo di applicazione, 2 " Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 " Cumulo ", 9 " Pubblicazione e informazioni", 11 " Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 12 "Relazioni" ,13 "Controllo" e 23, "Aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola" con le caratteristiche riportate nell'allegato A;

di dare mandato al dirigente di Struttura competente di adottare, con successivo provvedimento, disposizioni attuative e finanziarie che stabiliranno, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali;

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.